



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 115/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 084/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

#### **I SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello	Presidente
Angelo De Zotti	Componente relatore
Maurizio Fumo	Componente

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

Sul reclamo numero di registro 115/CFA/2019-2020, proposto dalla società A.S.D. Toma Maglie rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Destratis

per la riforma

della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia di cui al C.U. n.74 del 13 febbraio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22 giugno 2020 tenutasi in videoconferenza, il dott. Angelo De Zotti e udito l'avvocato Giulio Destratis;

**RITENUTO E CONSIDERATO**

1. Con il reclamo presentato in data 14.12.2019 la società Toma Maglie ricorre avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale Puglia per la revisione, ex art. 63 CGS, del provvedimento di "Inammissibilità del reclamo della Toma Maglie" contenuto nel C.U. n. 74 del 13 febbraio 2020.

L'unico motivo di reclamo si incentra sulla opposta e inconciliabile applicazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del CGS in due casi ritenuti analoghi, in cui era mancato l'invio del preannuncio del reclamo e del reclamo alla controparte; reclami che sono stati decisi dallo stesso giudice sportivo con opposte statuizioni di ammissibilità del reclamo, nel primo caso, e di inammissibilità, nel secondo.

2. Il reclamo è inammissibile.

Occorre premettere che, come è noto, in sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. In sostanza, se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene «rescissa» e si passa alla seconda fase, c.d. giudizio rescissorio, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi del giudizio precedente (CFA, Sez. I, n. 43-2019/2020).

D'altro canto, anche in sede di giudizio di revisione vi è una fase diretta alla verifica dell'astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell'istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione.

Ciò stante, il Collegio ritiene necessario stabilire, ai fini dell'ammissibilità del rimedio, a quali delle ipotesi contemplate dall'art. 63 del C.G.S. la domanda di revocazione e di revisione intende riferirsi, giacché, come si vedrà in appresso, il reclamo è, sotto questo profilo, generico.

E' vero, infatti, che nel presente reclamo, ai fini della revocazione, si fa riferimento ai requisiti contemplati dall'art. 63, comma 4, lett. b), del CGS vale a dire all'ipotesi in cui "vi sia

inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”.

Tuttavia, tale essendo la fattispecie normativa cui si ascrive il reclamo, il reclamo stesso è inammissibile poiché nell’ipotesi di cui alla norma citata (art. 63, comma 4, lett. b) del CGS) il giudizio di revocazione deve riferirsi alla provata inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di due sentenze irrevocabili che, all’evidenza, devono riguardare le stesse parti e non, come accade nella specie, due parti diverse e due fatti che attengono a due diverse fattispecie di merito, ancorché si tratti di reclami analoghi per tipologia, gestiti dal medesimo difensore.

Inoltre, e il dato è dirimente, l’inconciliabilità dei due esiti giustiziali deve riguardare gli stessi fatti storici per come accertati nei due giudizi messi a confronto e il cui contenuto si assuma, e si dimostri essere, inconciliabile.

Nella specie, per contro, oltre a difettare la sussistenza delle stesse parti e quindi anche la sussistenza del medesimo fatto storico inconciliabile, come esige la norma azionata, è del tutto evidente che non di fatti si tratta, quanto di una diversa e asseritamente inconciliabile applicazione di una norma di diritto.

E ciò nel senso spiegato nel reclamo vale a dire che si tratta della opposta applicazione dell’art. 76 commi 2 e 3 del CGS in due casi ritenuti analoghi, in cui era mancato l’invio del preannuncio del reclamo e del reclamo alla controparte, e che sono stati decisi dallo stesso giudice sportivo con opposte statuizioni di ammissibilità del reclamo, nel primo caso, e di inammissibilità, nel secondo.

Né ha efficacia dirimente la circostanza che la decisioni inconciliabili siano state emesse dallo stesso Collegio decidente, perché ciò che rileva, ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revocazione ex art. 63, comma 4, lett. b, del CGS, non è l’identità soggettiva del giudicante quanto l’elemento oggettivo (il fatto) difformemente deciso nei due giudizi asseritamente inconciliabili.

Ed è altresì evidente che l’inconciliabilità del giudicato sul fatto deve attenere a due diversi giudizi di merito e non a due decisioni inconciliabili in punto di diritto, una delle quali costituisce il risultato dell’erronea applicazione dell’art. 76, comma 2 e 3, del CGS.

Il che, *si vera sunt exposita*, se può destare gravi perplessità sotto il profilo della coerente applicazione da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale della Puglia della disposizione del Codice, tuttavia non integra una delle situazioni normativamente previste che consentono a questo Organo di riaprire il giudizio.

Il reclamo, pertanto, è inammissibile.

3. Fermo restando quanto sopra detto, questa Corte federale, pur non potendo intervenire con gli strumenti della revocazione e della revisione, ritiene, comunque di esaminare la questione interpretativa posta dal reclamante, anche in virtù della potestà nomofilattica attribuitale.

Al riguardo, l'art. 49 del Codice di giustizia sportiva vigente, al comma 4, terzo periodo, prevede che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, "*deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte ...*".

Tale disposizione, che ha la sua evidente ragione giustificatrice nell'esigenza di assicurare alla controparte il diritto costituzionalmente garantito di difesa in giudizio, deve essere interpretata nel senso che, a norma dell'art. 100 del codice di procedura civile, l'identificazione in capo ad un terzo della posizione di controparte (o controinteressato), con conseguente attribuzione della qualità giuridica di necessario contraddittore, va operata in concreto, e cioè avendo riguardo allo specifico e diretto interesse al mantenimento della situazione di cui il reclamante chiede invece la rimozione. Occorre, cioè, che il terzo abbia acquisito una posizione di vantaggio che verrebbe eliminata o sminuita a seguito dell'annullamento dell'atto contestato.

Orbene, nel caso di reclamo di società avverso l'inflizione di un'ammenda o di una squalifica di un proprio tesserato, è di tutta evidenza che, come ritiene l'odierno reclamante, non esiste alcun vantaggio diretto ed immediato - in capo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente - al mantenimento della situazione di cui il reclamante chiede la rimozione.

Non sussiste, pertanto, in tal caso alcun onere da parte della società reclamante di inviare il ricorso o reclamo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente.

4. In merito alla questione oggi esaminata, valuterà il Presidente della Federazione se, nel caso in esame, ritenga di esperire il rimedio previsto dall'art. 102 del Codice di giustizia sportiva.

A tal fine la presente decisione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente federale.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società A.S.D. Toma Maglie, lo dichiara inammissibile.

Dispone la trasmissione della decisione al Presidente Federale.

Dispone, altresì, la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

f.to Angelo De Zotti

IL PRESIDENTE

f.to Mario Luigi Torsello

Depositato l'1 luglio 2020

Il Segretario

f.to Fabio Pesce